



**Sartori rag. Renato**  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

**Sartori dott. Christian**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Legale*

**Sartori rag. Andrea**  
*Consulente del Lavoro*

*Borgo Chiese (Tn) – Via Acquaiolo 30/A*  
*Tel. 0465 621561 – Fax 0465 621777*  
*info@studiosartoritn.it*  
*www.studiosartoritn.it*

*Ai*  
***Signori Clienti***  
*Loro Sedi*

## Informativa n. 02 del 04 novembre 2016

- 1) ***Credito imposta bonifica amianto;***
- 2) ***Infortuni sul lavoro.***
- 3) ***Disciplina contributi P.A.T. dal 2017, per attività economiche in zone montane svantaggiate;***
- 4) ***Acconti imposte scad. 30/11/2016;***
- 5) ***IMIS – IMU – TASI scad. 16/12/2016;***
- 6) ***Acconto I.V.A.;***
- 7) ***Decreto correttivo del Jobs Act;***
- 8) ***Impianti audiovisivi e di controllo;***
- 9) ***Adempimenti sicurezza luoghi di lavoro – riepilogo sintetico.***

- 1) Con D. Min. 15/06/2016 sono state approvate le modalità per accedere al **credito d'imposta** per le imprese che effettuano interventi di **bonifica dell'amianto** dal 01/01 al 31/12/2016.  
E' stato riconosciuto in misura del 50% delle spese sostenute a condizione che la spesa complessiva sia almeno pari a € 20.000,00. La domanda va presentata al Ministero dell'Ambiente dal 16/11/2016 al 31/03/2017. Alla domanda vanno corredati a pena di esclusione vari attestati.  
Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. La prima è utilizzabile dal 01/01/2017.
- 2) Con la pubblicazione del D.M. 183/2016 è entrato **in vigore il SINP**, che fa scattare l'obbligo di comunicare dal 12/04/2017 ai fini informativi, i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
- 3) Con delibera n. 1666 del 30/09/2016 la Giunta Provinciale ha confermato il **sostegno finanziario** per la permanenza delle **attività economiche commerciali** nelle **zone di montagna svantaggiate**. Precisamente trattasi di esercizi al dettaglio di generi alimentari e pubblici esercizi. Le domande vanno presentate alla PAT a partire dal 1° marzo sino al 31 marzo di ogni anno.
- 4) Entro il **30 novembre 2016** scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'**acconto delle imposte** e dei contributi Inps percentuali, calcolati sulla base dei redditi 2015.
- 5) Si ricorda che entro il **16 dicembre 2016** scade il termine per il versamento della seconda o unica rata 2016 dell'**IMIS** per la provincia di Trento e dell'**IMU e TASI** per le altre provincie.

- 6) Si ricorda che entro il **27 dicembre 2016** scade il termine per il versamento **dell'acconto I.V.A.** per i soggetti trimestrali e mensili.
- 7) Il decreto legislativo correttivo del **Jobs Act**, entrato **in vigore il giorno 8 ottobre u.s.**, modifica in maniera selettiva alcune norme contenute in 5 degli 8 decreti attuativi del Jobs Act.  
Si tratta di modifiche destinate al funzionamento delle strutture amministrative (ANPAL, nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, ecc.), ma non mancano anche importanti modifiche che impatteranno sulle aziende.
- a) Senz'altro quella che avrà un effetto più immediato riguarda il **lavoro accessorio**.  
Viene infatti previsto che, per ridurre l'utilizzo fraudolento, i committenti imprenditori e professionisti che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio (VOUCHER) sono tenuti, a comunicare all'Ispettorato del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici del prestatore, il luogo, il giorno, l'ora di inizio e fine prestazione.  
Su tale punto abbiamo già provveduto ad informarVi con ns. comunicazioni del 12 e 25 ottobre e 3 novembre
  - b) **Novità in materia di CIG**: preso atto dell'incongruenza della data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di CIG (15 giorni successivi all'evento), prevede che, in tutti i casi di eventi non evitabili (ad es. maltempo), verrà applicato il termine del mese successivo a quelli in cui si è verificato l'evento.
  - c) Il decreto correttivo interviene anche in **materia di apprendistato** per la qualifica ed il diploma professionale, estendendo la possibilità di prorogare fino ad un anno il contratto nel caso di mancato conseguimento del titolo di studio anche ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati in base al vecchio T.U. sull'apprendistato.
  - d) Il decreto si occupa anche di **contratti di solidarietà**, dando la possibilità alle aziende di trasformare i contratti difensivi già in atto in contratti espansivi.
  - e) Senz'altro il provvedimento sul quale gli operatori del settore puntavano molto, cioè, una revisione delle modalità di **presentazione delle dimissioni**, è quello che invece ha maggiormente deluso.  
Si contava infatti, sull'abrogazione della disposizione che ne aveva introdotto l'obbligo della presentazione telematica, mentre viene confermata la procedura prevista dell'originario D. Lgs. 151/2015. Viene, però, ampliata la platea degli intermediari ai quali i lavoratori si potranno rivolgere per l'adempimento, inserendovi anche i **Consulenti del Lavoro** regolarmente iscritti all'ordine professionale.
- 8) Come già comunicatoVi con ns. circolare n. 1 del 07/01/2016 Vi ricordiamo che l'impiego di **impianti audiovisivi** e simili è consentito soltanto in caso di preventivo accordo sindacale. In mancanza è necessario chiedere autorizzazione direttamente all'Ispettorato Unico del Lavoro.  
L'installazione non può essere mai antecedente alla stipula dell'accordo sindacale. Tale divieto opera anche qualora le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti. Irrilevante è la circostanza che i lavoratori siano stati comunque preavvisati. In caso di inottemperanza sono previste importanti sanzioni.
- 9) Come già spesso segnalato in passato, si ricordano gli **obblighi in materia di sicurezza sul lavoro** definiti dal D.lgs. 81/08 e s.m. per tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore. Gli adempimenti si applicano anche a società di soli soci in cui i soci prestano la propria attività lavorativa. La normativa prevede sanzioni in caso di inadempienza. Si allega prospetto riassuntivo dei principali adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Vi informiamo, infine, che con nostra prossima Circolare informativa analizzeremo le novità principali relative alla manovra Finanziaria 2017 in corso di formazione.

La presente circolare è visionabile e scaricabile anche sul nostro sito [www.studiosartoritn.it](http://www.studiosartoritn.it).

A Vs. disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti al riguardo.

Cordiali saluti.

*Lo Studio*

**PRINCIPALI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER IMPRESE  
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO  
d.lgs. 81/08 TESTO UNICO**

**Gli obblighi indicati sono validi per aziende che abbiano anche solo un lavoratore dipendente (compresi i lavoratori assunti con voucher), e per società di soli soci con soci lavoratori**

<b>ADEMPIMENTO</b>
<p><b>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b></p> <p>Il datore di lavoro deve nominare il RSPP, con idonee capacità professionali. Le alternative sono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Il datore di lavoro può svolgere <b>personalmente</b> i compiti di prevenzione e protezione previa frequenza di un corso specifico di durata variabile 16-48 ore a seconda del livello di rischio aziendale attestando la capacità di svolgere tali compiti o incaricare personale esterno. (solo per aziende di cui all'allegato II). Corsi presso associazione di categoria o enti formativi accreditati. <b>ATTENZIONE</b> per alcune attività questa opzione non è valida (aziende artigiane oltre 30 lavoratori, altre aziende oltre 200 lavoratori, aziende agricole e zootecniche oltre 30 lavoratori, aziende della pesca oltre 30 lavoratori)</li> <li>○ RSPP interno (dipendente o socio non datore di lavoro): corso di formazione modulare A+B+C con durata variabile a seconda del settore di appartenenza, aggiornamento di 40 ore in 5 anni, corsi presso enti formativi accreditati.</li> <li>○ RSPP esterno</li> </ul>
<p><b>DESIGNAZIONE E FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Corso antincendio: 4 8 16 ore a seconda del livello di rischio</li> <li>○ Corso primo soccorso: 12 /16 ore a seconda del livello di rischio</li> <li>○ Rinnovo triennale del corso primo soccorso e del corso di antincendio</li> </ul>
<p><b>NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE</b></p> <p>Deve essere nominato per lo svolgimento delle visite mediche: si tratta di una figura specifica del sistema di gestione della sicurezza, che ha precisi compiti e responsabilità.</p> <p><b>Rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria: movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, rischio chimico, postura, microclima, esposizione a polveri o a cancerogeni. Da valutarsi a seconda dell'attività svolta.</b></p>
<p><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b></p> <p>In tale documento vengono valutati i rischi presenti nell'attività lavorativa, le misure di prevenzione e protezione attuate e i miglioramenti attuabili.</p> <p>A cura di tecnico competente, che esegue un primo check up per verificare la rispondenza della struttura aziendale alle norme vigenti e poi valuta il rischio residuo per i lavoratori.</p> <p>Dal 30/06/2012 non più consentita l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi per aziende fino a 10 lavoratori, pertanto tutte le aziende con almeno un lavoratore dipendente devono avere il documento di valutazione dei rischi (possibile ricorso a procedure standardizzate)</p>
<p><b>FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO</b></p> <p>Formazione secondo nuovi Accordi Stato Regioni del 22/12/2011</p> <p>Durata della formazione</p> <p>4+4 = 8 ore per lavoratori aziende a rischio BASSO</p> <p>4+8 = 12 ore per lavoratori aziende a rischio MEDIO</p> <p>4+12 = 16 ore per lavoratori aziende a rischio ELEVATO</p> <p>Livello di rischio attribuito a seconda del codice ATECO</p> <p>Formazione da effettuarsi in collaborazione con organismi paritetici dove esistenti e secondo modalità specifiche, aggiornamento quinquennale di 6 ore</p> <p>Abilitazione all'uso di attrezzature come carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru su autocarro. Durata variabile a seconda dell'attrezzatura, aggiornamento quinquennale di 4 ore.</p>